

STATUTO FONDAZIONE DIOCESANA DI RELIGIONE E DI CULTO

Art. 1

Denominazione e sede

Con decreto arcivescovile n. 9731 è costituita in Lecce, la Fondazione di Religione e di Culto denominata "Fondazione Mons. Francesco Minerva".

La Fondazione ha sede in Lecce alla via Fazzi n. 14

La Fondazione ha personalità giuridica canonica pubblica ed è eretta a norma del can. 1303, § 1, 1° e del presente Statuto

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue essenzialmente finalità di culto, religione, catechesi ed educazione cristiana, carità, missionarietà dei fedeli a servizio della specifica vocazione della Chiesa.

Scopo della Fondazione è altresì:

- promuovere la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica;
- sostenere e gestire iniziative e servizi di carattere caritativo ed assistenziale;

- svolgere "funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e controllo di quanto attiene alla tutela, conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali ecclesiastici" in riferimento alla evangelizzazione e alla catechesi e in riferimento alle iniziative di pellegrinaggio;

- favorire la maturazione e lo sviluppo nelle comunità cristiane di un'attenzione allo sviluppo dell'arte e alle sue potenzialità nei termini di evangelizzazione e di crescita nella fede;

- la organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse religioso con il relativo riaddebito nei confronti degli usufruttori e/o partecipanti dei costi di diretta imputazione;

- l'organizzazione e lo sviluppo del pellegrinaggio come forma di pietà popolare in stretta collaborazione con l'ufficio liturgico attraverso un servizio di sensibilizzazione, di assistenza e di supporto organizzativo;

- l'elaborazione e la proposta di itinerari di turismo religioso di particolare interesse e significato in relazione al cammino e alle priorità pastorali della Chiesa diocesana

- promuovere la nascita di altri soggetti cui affidare determinate attività e instaurare rapporti di

collaborazione con altri già esistenti;

- avviare iniziative di educazione cristiana volte a promuovere campi scuola, soggiorni estivi, giornate di studio, ecc.

- svolgere in modo occasionale, attività commerciali e ogni altra attività strumentale rispetto agli scopi predetti. A tale fine potrà svolgere le attività strumentali diverse senza scopo di lucro, anche nella forma di impresa sociale in conformità all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 112/2017 o nella forma di impresa del terzo settore in conformità all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 117/2017

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di euro 5.000,00

Art. 4

Mezzi di funzionamento

Per realizzare gli scopi suesposti la Fondazione può ricevere e disporre:

- di erogazioni liberali;
- di contributi pubblici e privati;
- di redditi del patrimonio;
- di avanzi degli anni precedenti, qualora non destinati a patrimonio;

- di somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo;

- di somme derivanti da alienazioni e in genere dalla gestione del patrimonio disponibile per delibera del Consiglio di Amministrazione;

- da eventuali proventi di attività commerciali svolte in modo occasionale.

Art. 5

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

I rappresentanti e i componenti degli organi della Fondazione sono nominati dall'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano che può revocarli in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di loro insediamento e possono essere riconfermati per ulteriori cinque anni.

Il Presidente può essere confermato anche ulteriormente.

Gli organi decadono dalla carica per dimissioni, revoca o morte.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più

componenti, gli organi della Fondazione sono integrati dall'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano, che provvederà alla nomina dei nuovi componenti nel termine di tre mesi dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di loro insediamento e possono essere riconfermati per ulteriori cinque anni.

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente:

- è scelto dall'Arcivescovo di Lecce tra i membri del Consiglio di Amministrazione;

- ha la legale rappresentanza della Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi con i poteri della ordinaria amministrazione che non eccedono un importo di euro 50.000,00 e con quegli ulteriori poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio.

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o in casi determinati e specifici;

- sviluppo ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi della Fondazione;

- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della stessa;

- assume nei casi di urgenza - quando non dovesse essere possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione - i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro un termine breve;

- riferisce in modo periodico all'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano o ad un suo delegato, in ordine all'andamento della Fondazione anche per singole questioni o categorie di questioni;

- rilascia su delega del Consiglio di Amministrazione procure speciali per singoli atti o categorie di atti;

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri

Il consiglio di amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per un valore non eccedente l'importo di euro 50.000,00 per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Vescovo

diocesano e fatta inoltre eccezione per il compimento dei

seguenti atti, anch'essi subordinati alla preventiva

autorizzazione del Vescovo diocesano, quali:

- acquisto e alienazione di beni immobili;

- costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;

- cessione a terzi, sia in proprietà che in gestione, dell'azienda sociale o di rami della stessa;

- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali, nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, che abbiano importo superiore al capitale sociale;

- concordare linee di credito globali superiori a euro 50.000,00

- stipulare, rinnovare, modificare o risolvere qualsiasi contratto con durata ultrannuale, salvo quelli di modesto impegno finanziario concernenti l'ordinaria gestione corrente

Nello specifico il Cda svolge le seguenti funzioni:

- individua gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predisponendone ed eseguendone i programmi;

- approva il bilancio preventivo e il bilancio consultivo dell'anno precedente e la relazione sulle singole attività;

- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti;

- gestisce la Fondazione con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- predispone modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione da parte del Vescovo diocesano;

- amministra il Patrimonio della Fondazione e destina i redditi al raggiungimento dello scopo;

- redige e adotta il regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto della struttura e delle finalità della fondazione, qualora intenda gestire e svolgere le attività strumentali diverse senza scopo di lucro, nella forma di impresa sociale in conformità all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 112/2017 o nella forma di impresa del terzo settore in conformità all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, istituendo altresì l'eventuale patrimonio destinato e la tenuta separata delle relative scritture contabili

Il CDA può altresì:

- delegare parte delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri;

- nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti;

- avvalersi di consulenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del CDA è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere designato di volta in volta dal Presidente.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Art. 8

Sedute del Consiglio di Amministrazione

Il CDA è convocato dal Presidente e in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Si riunisce ordinariamente quattro volte l'anno e straordinariamente su richiesta di almeno due dei suoi membri o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima della seduta, a mezzo lettera raccomandata o pec.

Alla seduta partecipano anche i Revisori dei Conti.

Art. 9

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso la Fondazione dell'esercizio del loro mandato.

Art. 10

Atti di straordinaria amministrazione

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione è necessario che le relative deliberazioni riportino un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e ottengano la preventiva autorizzazione del Vescovo diocesano in caso di eccedenza dell'importo limite di cui al precedente articolo 7 e le autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente.

Si intendono, in ogni caso, di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- acquisto e alienazione di beni immobili;
- alienazione di beni mobili che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione;
- decisione di nuove voci di spesa, rispetto a quelle indicate nel preventivo di bilancio approvato;
- inizio, subentro o partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di

qualsiasi valore;

- esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione,
straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;

- assunzione di personale dipendente a tempo
indeterminato.

Art. 11

Organo della Revisione dei Conti

Tale organo a, a scelta e per decisione dell'Ente
fondatore in persona del Vescovo diocesano potrà essere
composto:

- da un Collegio dei Revisori composto da tre membri
effettivi e due supplenti;

- da un Revisore unico.

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è composto da
tre membri incaricati dall'Ente fondatore in persona del
Vescovo diocesano, il quale indica fra di essi il
Presidente.

Il Collegio dei Revisori è nominato per una durata non
superiore a cinque anni ed è composto da soggetti di
particolare competenza amministrativa e contabile.

Alla scadenza, l'incarico può essere rinnovato.

I Revisori dei conti assistono alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione su invito
del Presidente della medesima.

Per assolvere al mandato i revisori hanno libero accesso

alla documentazione contabile e amministrativa della
Fondazione.

I compiti principali del Collegio sono:

- controllare il Bilancio di esercizio della Fondazione;
- predisporre la relazione ai Bilanci;
- riferire sugli esiti delle attività di controllo all'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano o di suo delegato, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I revisori devono eseguire almeno trimestralmente la verifica della consistenza di tesoreria e l'esame amministrativo e contabile dei libri e delle scritture.

I Componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto al compenso per l'attività svolta determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di esercizio di attività strumentali diverse senza scopo di lucro, nella forma di impresa sociale in conformità all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 112/2017 o nella forma di impresa del terzo settore in conformità all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 o anche volontariamente per decisione dell'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano, i componenti dovranno avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. 2.

In tal caso vigileranno sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci eserciteranno, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni che saranno vigenti in materia.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 12

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 del mese di gennaio e termina il giorno 31 del mese di dicembre di ogni anno.

Il Presidente della Fondazione provvede personalmente o tramite suo incaricato alla formazione del bilancio annuale.

Il bilancio predisposto è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti affinché entro il 28 del mese di febbraio dell'anno successivo - alla chiusura dell'esercizio - esprima il proprio parere.

Art. 13

Durata e estinzione

La Fondazione è, per sua natura, perpetua.

Essa si estingue qualora divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione è stata istituita.

La Fondazione si estingue, altresì, per volontà dell'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano.

In caso di estinzione della Fondazione, i beni che residueranno saranno devoluti all'Arcidiocesi.

Il Vescovo diocesano nomina il Liquidatore e determina i poteri e la durata dell'incarico.

Al termine, il Liquidatore rende il conto della gestione.

Art. 14

Modifiche dello Statuto

Lo Statuto è modificato dall'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano.

A tale fine, ogni componente del CDA può rivolgere motivata richiesta.

Art. 14

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice di diritto canonico e della legislazione italiana vigente.